

<<STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE

A RESPONSABILITA' LIMITATA

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

ART.1 - Costituzione, sede e uffici periferici della società.

1) Viene costituita per iniziativa e sotto il patrocinio della Provincia di Vercelli nello spirito delle società di capitale previste dall'art.22, 3° comma, lettera e) della Legge 8/6/1990 n.142, una società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art.2615 ter e degli artt.2472 e segg. C.C..

2) La denominazione della società "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA VALSESIA E DEL VERCELLESE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA".

3) La società ha sede in Varallo (VC).

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, sopprimere, revocare, trasferire sedi operative, succursali, uffici, filiali, depositi e simili sia in Italia che all'estero.

ART.2 - Durata della società

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga o scioglimento anticipato ad opera dell'Assemblea straordinaria ai sensi di legge.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

ART.3 - Oggetto

La società ha per oggetto sociale esclusivo la promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico di riferimento. Opera senza fine di lucro nell'ambito delle funzioni indicate nell'articolo 10 della legge regionale 75/96 svolgendo attività strumentale ai soci pubblici ai sensi della normativa vigente così come regolata dalle norme contenute nel presente statuto, ed in particolare:

a) Raccoglie e diffonde le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica;

b) Fornisce assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;

c) Promuove e realizza iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni ed iniziative dirette ad attrarre i turisti ed a favorirne il soggiorno;

d) Sensibilizza gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;

e) Favorisce la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori.

La società potrà operare unicamente con gli enti partecipanti o affidanti nell'ambito turistico di competenza e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati. Sono esplicitamente escluse le attività commerciali

in mercato concorrenziale ed ogni attività che preveda la percezione di corrispettivi a fine di lucro.

La società può occuparsi dello svolgimento esternalizzato di eventuali ulteriori funzioni amministrative pubbliche di volta in volta conferite dagli enti pubblici partecipanti.

La società non potrà detenere partecipazioni o quote in altre società, enti o soggetti giuridici di qualsivoglia natura, salvo il caso di esplicita deroga prevista dalla normativa.

La società non potrà accordare avalli, fideiussioni e garanzie reali a favore di terzi.

TITOLO III

COMPOSIZIONE DELLA SOCIETA'-

REQUISITI DEI SOCI-

LORO AMMISSIONE E RECESSO

ART.4 - Soci

Possono essere soci dell'Agenzia:

- la Regione Piemonte;
- la Provincia di Vercelli,
- la Camera di Commercio di Vercelli
- i Comuni, la Comunità Montana "Valsesia", le Unioni di Comuni e le Associazioni turistiche Pro Loco e gli altri enti pubblici interessati;
- le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti e le associazioni interessate al turismo, nonché operatori economici che perseguano fini analoghi a quelli di cui al-

l'art.10 della Legge Regionale 22 ottobre 1996 n. 75 e successive modifiche.

E' vietato a quest'ultima tipologia di socio di vendere alla società servizi o forniture, o di svolgere lavori a favore della stessa, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

I soci si distinguono in due categorie:

* fondatori: sono i soggetti, sia pubblici che privati, che hanno partecipato alla costituzione della società;

* ordinari: sono i soggetti, pubblici o privati, ammessi alla società successivamente alla sua costituzione a norma del presente Statuto.

ART.5 - Ammissione

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a Suo insindacabile giudizio.

All'atto dell'ammissione, i soci si impegnano a sottoscrivere un numero minimo di quote nella misura stabilita dal presente Statuto.

ART.6 - Recesso dei Soci

La qualità di socio si perde per:

a) Cessazione effettiva e completa dell'attività di socio.

La cessazione deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione ed efficace dal momento in cui il Consiglio ne prende atto in apposito verbale.

b) Recesso.

Ciascun socio può recedere dalla società con effetto alla fine dell'anno sociale, sempre che venga inviata comunicazione di recesso al Consiglio di Amministrazione con raccomandata R.R. almeno sei mesi prima della chiusura dell'anno sociale, la quale, ai sensi dell'art.12 avviene al 31 dicembre di ogni anno.

E' però stabilito, che il recesso così operato lascia fermi e impregiudicati gli obblighi di contributi e qualsiasi altro obbligo del socio receduto verso la società che trovano il loro fondamento in atti o fatti verificatesi durante il periodo della sua appartenenza alla società stessa.

Il recesso, comporta la perdita della qualità di socio e le quote potranno essere trasferite ad altri soci sempre nel rispetto della composizione della società o, in mancanza di accordo, mediante riduzione del capitale sociale osservati i minimi previsti dall'art.2474 C.C.

c) Esclusione.

E' deliberata dal Consiglio di Amministrazione qualora il socio:

- 1) Danneggi gli interessi dell'Agenzia mediante atti che ne compromettono o ne pregiudichino il regolare andamento;
- 2) Venga meno agli impegni assunti in qualità di membro dell'Agenzia;
- 3) Non rispetti le disposizioni del presente Statuto, degli

eventuali regolamenti o delle deliberazioni emanate, nelle forme di rito, dagli organi dell'Agenzia.

Al socio escluso non compete alcun rimborso dei beni da lui conferiti o delle quote o contributi da lui versati al fondo consortile, né alcuna spettanza sul patrimonio consortile.

Sono esclusi di diritto i soci dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ammessi alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

Il socio cessante o recedente deve comunque soddisfare completamente gli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della sua cessazione o del suo recesso, nonché definire i rapporti giuridici instaurati, in qualità di membro dell'Agenzia, nei confronti dell'Agenzia, dei soci e/o di terzi.

I beni conferiti, i contributi e le quote versate non a fondo perduto, vengono restituiti senza interessi dopo che gli obblighi di cui al comma precedente siano stati soddisfatti.

La restituzione o il rimborso non possono eccedere il valore proporzionale della quota di partecipazione all'Agenzia che sarebbe spettata al recedente, in base ai valori di bilancio, se l'Agenzia si fosse sciolta alla data di operatività del recesso.

ART.7 - Obblighi e diritti dei Soci

I soci si obbligano:

a) Alla scrupolosa osservanza delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti eventualmente adottati in esecuzione

del medesimo, nonché degli atti e delle deliberazioni degli Organi dell'Agenzia;

b) All'adempimento degli obblighi assunti dall'Agenzia nell'interesse comune;

c) A comunicare tempestivamente all'Agenzia, nelle forme più idonee, le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, e dei legali rappresentanti.

La partecipazione all'Agenzia non costituisce, di per se sola, diritto a fruire delle prestazioni che l'Agenzia assicura e/o consente di realizzare nel proseguimento delle sue finalità.

I soci hanno diritto di ricevere, a seguito di specifica richiesta, le notizie inerenti allo svolgimento delle attività dell'Agenzia.

ART.8 - Quote Sociali

La partecipazione di ciascun socio all'Agenzia è suddivisa in quote non inferiori a Euro 258,00 ciascuna.

Le quote sono nominative e sono trasferibili solo al fine di consentire l'ingresso dei nuovi soci o il recesso dei soci esistenti in conformità a quanto previsto dai precedenti artt.5 e 6.

A seguito di deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, il capitale sociale può essere aumentato a pagamento, o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale.

L'assemblea dei soci che delibera l'aumento di capitale può conferire all'Organo Amministrativo i necessari poteri purché lo realizzi, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti. La deliberazione di aumento di capitale deve prevedere se l'eventuale parziale sottoscrizione, nel termine stabilito dalla decisione, debba comportare l'aumento parziale del capitale ovvero la sua rinuncia.

L'aumento del capitale sociale potrà avvenire unicamente nel rispetto dei criteri previsti all'art.4 del presente Statuto.

Il diritto di sottoscrizione è normalmente riconosciuto ai soci. Tuttavia, lo stesso non spetta (salvo per il caso di cui all'articolo 2482 ter del Codice Civile) quando la deliberazione dell'assemblea dei soci di aumento del capitale lo escluda o preveda che le quote di nuova emissione devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

Qualora, in occasione di aumento di capitale a pagamento, uno o più soci non esercitassero il diritto di sottoscrizione loro spettante sulle quote di nuova emissione, l'Organo Amministrativo della società, entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci per l'esercizio di tale diritto, ne dovrà dare comunicazione con lettera raccomandata a tutti gli

altri soci risultanti dal libro soci o dalla visura aggiornata del registro imprese competente affinché possano sottoscrivere le quote rimaste non sottoscritte nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione, alle medesime condizioni riservate ai soci rimasti inerti. Nell'ipotesi in cui più di un socio abbia manifestato la volontà di sottoscrivere le quote rimaste non sottoscritte, si procederà ad un riparto fra i soci interessati in proporzione alle quote possedute. L'assemblea dei soci che delibera l'aumento di capitale a pagamento dovrà altresì deliberare in merito alle quote che possano rimanere comunque non sottoscritte. Il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre verificare che, per effetto del mancato esercizio, anche parziale, del diritto di sottoscrizione la ripartizione del capitale sociale risulti compatibile con le previsioni dell'art.6) e, in caso contrario, non potrà dare esecuzione all'aumento di capitale.

L'assemblea dei soci, con deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, può decidere la riduzione del capitale sociale, nei limiti previsti dal n. 4) dell'articolo 2463 del Codice Civile, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti. La decisione di riduzione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno della sua iscrizione nel Registro delle imprese, a condizione che, in questo termine, nessun

creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Se, a seguito di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'Organo Amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea dei soci deve essere sottoposta una relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni dell'Organo di Controllo; il deposito, previsto dall'articolo 2482 bis del Codice Civile, di tali documenti presso la sede della società può essere omissivo a discrezione dell'Organo Amministrativo.

ART.9 - Spese Speciali

I soci si impegnano a far fronte a tutte le spese dell'Agenzia secondo quanto stabilito dal successivo art.12.

Essi sostengono le spese necessarie per il funzionamento dell'Agenzia in ragione delle quote sociali sottoscritte e versate.

ART.10 - Fondo sociale

Il fondo sociale è costituito:

1) Dal Capitale Sociale suddiviso in quote ai sensi dell'art.2474 C.C..

Il Capitale Sociale è di 116.100,00 Euro suddiviso in quote non inferiori a 258,00 Euro;

2) Dai beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, nonché dei diritti sui medesimi conferiti all'Agenzia;

3) Dai contributi a fondo perduto versati dai soci o dai terzi;

4) Dai beni acquistati con le disponibilità dell'Agenzia;

5) Dai residui attivi d'esercizio non destinati diversamente;

6) Da ogni altro contributo disposto, in favore dell'Agenzia, da parte di soggetti pubblici o privati non specificatamente finalizzato alle attività ordinarie di gestione dell'Agenzia.

ART.11 - Finanziamento dell'attività

L'attività dell'Agenzia è finanziata mediante:

a) Le quote di adesione;

b) I contributi annuali dei soci;

c) I contributi concessi dalla Regione;

d) I contributi concessi da altri soggetti;

e) Le entrate derivate da prestazioni di servizi ed altri proventi.

Il programma di attività, il relativo quadro finanziario e il riparto dell'importo che deve essere coperto dai contributi determinati ai sensi del comma precedente, sono obbligatori per tutti i soci, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

ART.12 - Bilancio preventivo e contributi annui in denaro da parte dei Soci

1) Ai fini di cui all'art.9, in base a quanto previsto dal 2° comma dell'art.2615 ter del Cod. Civ., il Consiglio di Amministrazione sottoporrà annualmente all'Assemblea ordinaria, assieme al Bilancio preventivo, un programma di massima delle

iniziative della società con la previsione del loro costo complessivo e della parte di tale costo che (assieme alle spese di ordinaria amministrazione e al conguaglio dell'eventuale passivo dell'anno precedente) dovrà essere coperto con i contributi annui dei soci e predisporrà un piano di riparto di tale importo tra i vari soci in proporzione delle rispettive quote. Salvo il caso di diversa unanime decisione, da parte di tutti i soci facenti parte della società, ogni singolo socio non potrà superare di due volte il valore nominale delle quote di cui ciascun socio è rispettivamente titolare, a titolo di contributo annuo.

2) Il predetto programma, il relativo importo preventivato e la sua ripartizione tra i vari soci saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, che dovrà deliberare con la maggioranza di due terzi delle proprie quote sociali, in prima convocazione, e con la maggioranza del 51% delle quote sociali in seconda convocazione.

3) I contributi approvati, ai sensi dei due commi precedenti, sono obbligatori per tutti i soci anche se assenti, astenuti, o dissenzienti. I soci non sono tenuti a pagare altri contributi oltre quelli previsti dai due commi precedenti.

4) Il regolamento interno potrà stabilire le norme per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA

ART.13 - Gli organi-

Gli organi dell'Agenzia sono:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo;
- e) Il Comitato Tecnico.

ART.14 - Assemblea Sociale

L'Assemblea, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

ART.15 - Convocazione dell'Assemblea

1) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede legale, purché all'interno del territorio dell'Agenzia.

2) L'Assemblea deve essere convocata almeno per:

- l'approvazione del bilancio preventivo
- l'approvazione del bilancio consuntivo

entrambi i documenti sono sottoposti all'assemblea dei soci dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea deve altresì essere convocata quando ne facciano richiesta il Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo ovvero tanti soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale.

ART.16 - Modalità di convocazione dell'Assemblea

1) L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita ai soci, al domicilio risultante dal libro dei soci o dalla visura aggiornata del registro imprese competente, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza o a mezzo telefax inviato al numero indicato dal socio o risultante da elenchi telefonici o documenti ufficiali, o a mezzo posta elettronica certificata almeno 7 giorni prima della data fissata, e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2) Nella lettera di convocazione può essere prevista la data, il luogo e l'ora della seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

3) In mancanza di tale formalità, le assemblee saranno parimenti valide qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica e tutti i componenti l'Organo di Controllo ed i presenti siano tutti consenzienti a discutere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART.17 - Partecipazione all'Assemblea

1) Possono partecipare all'Assemblea i soci iscritti regolarmente sul libro dei soci o risultanti dalla visura aggiornata del registro imprese competente. La data di iscrizione

deve essere antecedente di almeno due giorni a quella in cui vengono spedite le convocazioni.

2) Ogni socio ha diritto ad almeno un voto.

Se la quota è multipla di EURO 258,00 ha diritto ad un voto per ogni multiplo di 258,00 EURO

3) Nel caso che un ente - socio, pubblico o privato, non sia rappresentato dal soggetto cui per legge e statuto spetta la rappresentanza legale, egli dovrà essere munito di una delega scritta rilasciata dal predetto rappresentante legale. Ogni partecipante potrà disporre di una sola delega.

4) Nel caso di socio - persona fisica egli potrà rilasciare la delega a partecipare all'Assemblea, solo ad un altro socio o ad altro soggetto abilitato a partecipare all'Assemblea in rappresentanza, anche per delega, di un altro socio - persona giuridica. Nel caso di socio - persona giuridica, il suo legale rappresentante potrà rilasciare la delega soltanto ad un membro del Consiglio di Amministrazione della stessa persona giuridica come, nel caso di un ente territoriale, ad un membro del proprio Consiglio di Amministrazione od organismo equivalente.

5) La delega per partecipare ad una certa Assemblea ha valore anche per le successive convocazioni e prosecuzioni della stessa Assemblea.

6) Ai fini di cui al presente articolo ogni socio dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione della società il pro-

prio ufficio, ed eventuali variazioni, cui spetta la legale rappresentanza.

ART.18 - Poteri dell'Assemblea

Spettano all'Assemblea:

1) Approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;

2) La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo i criteri di cui al successivo art.21;

3) La nomina dell'Organo di Controllo;

4) La nomina del Comitato Tecnico;

5) La determinazione dei compensi spettanti al Presidente, al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo;

6) L'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto dell'Agenzia.

7) L'Assemblea approva il regolamento interno della società consortile, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che sarà vincolante per ciascun socio e disciplinerà le materie previste dal presente Statuto e quelle altre materie che, per la loro natura, possono legalmente essere sottoposte ad un tale tipo di disciplina. Detto regolamento verrà approvato con la maggioranza dei 2/3 dei soci.

8) Scioglimento dell'Agenzia.

ART.19 - Presidenza dell'Assemblea

1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente ed in caso di loro as-

senza o impedimento, da persona eletta dagli intervenuti a maggioranza anche solo relativa.

2) Il Presidente è assistito, in veste di segretario, dal Direttore di cui al successivo art.25 in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta dagli intervenuti a maggioranza anche solo relativa.

3) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'Assemblea nonché dirigere, regolare le discussioni, stabilire la modalità e l'ordine delle votazioni.

ART.20 - Quorum costitutivi e quorum deliberativi

1) Il numero legale per la costituzione e rispettivamente la deliberazione dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria è quello previsto dall'art.2479 bis del C.C. e dalle altre norme in esso richiamate, salve le norme particolari di cui all'art.12 comma 4° (approvazione dei contributi obbligatori annuali), all'art.18 comma 6° (approvazione del regolamento interno).

TITOLO V

ORGANI SOCIALI: AMMINISTRAZIONE

ART.21 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto fino a un massimo di 5 (cinque) membri, tra cui il Presidente e il Vice Presidente e tre consiglieri.

Nell'ambito del Consiglio:

- un membro deve essere nominato su designazione della Regione Piemonte;

- due membri devono essere nominati dai soci di parte pubblica;

- due membri devono essere nominati dai soci di parte privata.

I Consiglieri restano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 C.C..

L'Assemblea dei soci nominerà il sostituto di rispettiva competenza. I sostituti durano in carica sino al termine del mandato del sostituito.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

ART.22 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell'Agenzia ai fini del suo regolare e ordinario funzionamento.

Pertanto è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze riservate agli altri organi dell'Agenzia stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

1) Provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni dell'Agenzia;

2) Cura la gestione interna ed esterna dell'Agenzia;

3) Delibera sull'ammissione di nuovi soci;

4) Delibera sulla cessazione, sul recesso e sull'esclusione dei soci, ai sensi e ai fini del presente Statuto;

5) Sottopone all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti interni dell'Agenzia e determina la struttura organizzativa ed operativa dell'Agenzia;

6) Convoca l'Assemblea;

7) Approva il piano annuale e/o pluriennale delle attività e degli investimenti dell'Agenzia;

8) Richiede ai soci i versamenti necessari per il raggiungimento delle finalità sociali;

9) Redige i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione annuale sull'andamento generale della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

10) Modifica la sede operativa dell'Agenzia e stabilisce le sedi secondarie;

11) Nomina tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente;

12) Propone all'Assemblea gli eventuali compensi da riconoscere al Presidente, al Vice Presidente, all'eventuale Amministratore Delegato, ai membri del Consiglio di Amministrazione, e all'Organo di Controllo;

13) Può nominare tra i Consiglieri un Amministratore Delegato, delegando allo stesso parte dei suoi poteri;

14) Può nominare il Direttore di cui al successivo art.25, ne

stabilisce il compenso e la durata dell'incarico: ne fissa i compiti e le modalità della partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

15) Può nominare Commissioni tecniche, cui partecipino i soci od esperti, anche non soci, quali organi consultivi di cui esso si possa avvalere per la definizione dei programmi e dei progetti promozionali;

16) Determina l'organico del personale, delibera le assunzioni provvedendo ai conseguenti adempimenti, stabilisce il compenso degli assunti;

17) Esplica ogni atto ulteriore necessario al conseguimento degli scopi ed all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni.

ART.23 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

2) Per la presidenza si applicano le norme di legge ed il Presidente ha diritto ad un solo voto come Consigliere.

3) La funzione di Segretario del Consiglio di Amministrazione spetta di diritto al Direttore di cui al successivo art.25.

ART.24 - Legale rappresentante della società

1) La rappresentanza della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi, sia in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza al Vice Presidente.

2) Il Presidente ha la rappresentanza dell'Agenzia e firma tutti i suoi atti. Presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

3) In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, i poteri interni ed i poteri di rappresentanza esterna saranno esercitati dall'Amministratore Delegato se nominato o dal Consigliere Anziano nei limiti dei poteri devoluti al Consiglio stesso.

4) Il legale rappresentante della società può nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, investendoli individualmente o collettivamente della firma sociale con quelle attribuzioni, retribuzioni e cauzioni che crederà opportuno per il conseguimento dell'oggetto sociale.

ART.25 - Il Direttore

Il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere a nominare un Direttore con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri. Il Direttore, dirige e coordina l'attività operativa dell'Agenzia, nei limiti dei compiti assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione. E' responsabile dell'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

ART.26 - Modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno 5 giorni.

Si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare sui bi-

lanci, sulla attività e gli investimenti dell'Agenzia e per predisporre il programma di cui al precedente art.12.

Si riunisce altresì ogni volta che la convocazione sia richiesta dal Presidente o da un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART.27 - Il Vice Presidente -

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni su delega e/o richiesta del Presidente stesso o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

ART.28 - Personale dell'Agenzia e struttura organizzativa

La struttura organizzativa di cui si avvale l'Agenzia per il perseguimento dei propri fini statutari e per l'attuazione dei programmi promozionali nonché la determinazione dei criteri per l'assunzione del personale, la quale deve avvenire in regime di diritto privato, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri di competenza tecnica, snellezza e flessibilità operativa, ridotta dimensione, economicità in rapporto alle risorse da gestire.

L'Agenzia può altresì avvalersi, mediante appositi accordi, delle strutture organizzative, delle sedi e attrezzature e del personale dei soci.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ORGANO DI CONTROLLO E IL COMITATO TECNICO

ART.29 - L'Organo di Controllo

Quando la legge preveda l'obbligo della presenza di un Organo di Controllo, o anche qualora non lo preveda, l'assemblea dei soci potrà designare, in alternativa, una delle seguenti forme:

[] Organo di Controllo monocratico al quale può essere attribuita o meno anche la funzione di revisione legale dei conti;

[] Organo di Controllo collegiale, funzionante secondo le norme previste per le società per azioni, al quale può essere attribuita o meno anche la funzione di revisione legale dei conti;

[] Revisore legale dei conti.

ART.30 - IL COMITATO TECNICO

Il Comitato Tecnico è nominato dall'Assemblea su indicazione dei soci privati; è composto da cinque membri con specifiche competenze ed esperienze nel settore turistico.

Ha il compito di mantenere e curare i rapporti tra il territorio, i soci pubblici, quelli privati e il Consiglio di Amministrazione; monitora le esigenze e le tendenze dei settori di attività relative all'oggetto sociale del presente Statuto e ne raccoglie le istanze; è compito del Presidente del Comitato Tecnico informare e relazionare al Consiglio di Amministrazione.

Ai membri del Comitato Tecnico non spetta alcun emolumento a carico della società, i quali avranno esclusivo diritto al

rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del comitato eletto dai membri del Comitato stesso. Il Presidente del comitato può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

ART.31 - Esercizio Finanziario

L'esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno solare.

ART.32 - Bilancio.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo cura la redazione del bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nei casi consentiti dalla legge, tale termine potrà essere prorogato sino a 180 (centottanta) giorni, con l'obbligo degli amministratori di segnalare, nella loro relazione o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

ART.33 - Destinazione degli eventuali utili.

Poiché la società non persegue scopi di lucro, gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del cinque per cento da destinarsi alla costituzione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, dovranno essere accantonati in apposita riser-

va statutaria vincolata alla realizzazione di investimenti o di iniziative rientranti nelle previsioni dell'attività consortile.

ART.34 - Clausola compromissoria

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società ed i singoli soci, o tra i soci medesimi, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, componenti dell'Organo di Controllo e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, nonché quelle relative all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà devoluta ad arbitrato rituale, secondo la procedura ordinaria o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte (o comunque, in caso di assenza, della Camera Arbitrale territorialmente più vicina), nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. In caso di arbitrato rapido, l'arbitro unico deciderà in via rituale, secondo equità e senza formalità di procedura. In ogni caso l'arbitro o gli arbitri saranno nominati dalla Camera Arbitrale.

ART.35 - Riferimento alle leggi comuni

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferi-

mento alle disposizioni contenute nel Codice Civile. Per quanto concerne la partecipazione degli Enti locali, si fa riferimento alla normativa vigente che ne regola l'attività.

ART.36 - Scioglimento

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste con le modificazioni dell'atto costitutivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 2484 a 2496 del Codice Civile. In coerenza, tuttavia, con le finalità non di lucro della società, l'eventuale attivo netto della liquidazione potrà essere attribuito ai soci nei soli limiti del valore nominale delle loro rispettive quote sociali; l'eventuale restante importo dovrà essere devoluto ad organismi pubblici o privati che perseguano, senza scopo di lucro, fini analoghi a quelli della Società.

ART.37 Norme transitorie

Nelle norme della definizione dei regolamenti delle strutture operative e del personale, il Presidente dell'Agenzia dispone, coadiuvato dal Consiglio di Amministrazione, sull'ordinato e regolare svolgimento di tutte le attività dell'Agenzia stessa.

ART.38 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata e, qualora le stesse nulla prevedano, alle norme dettate per le società per azioni,

se compatibili, nonché in materia di consorzi con attività
esterna e di società consortili.

AGGIORNATO AL 30/06/2013

IN ORIGINALE FIRMATO

IL PRESIDENTE

PAOLO MELOTTI>>